



COMMISSIONE LIBERE PROFESSIONI

F. Pecorella – V. Calvanese – R. Castelluccio - V. de Riso - F. Fiorillo – G. Kisslinger – P. Pizzo

NEWSLETTER Giugno_08

con la collaborazione di




Via Francesco Crispi, 31. 80121 Napoli

www.studiocedrola.it posta@studiocedrola.it

phone +39_081_664078 / +39_081_669671

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI





SOMMARIO:

- ACCOLTE NEL TERZO CORRETTIVO DEL CODICE LE RICHIESTE OICE SU CONSORZI STABILI E LIMITAZIONE DELL'IN-HOUSE: LE PRINCIPALI NOVITÀ
- **COMUNICATO STAMPA:** L'OICE CHIEDE AL GOVERNO REGOLE CERTE E DEFINITIVE PER IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PIUTTOSTO CHE UN ENNESIMO DECRETO CORRETTIVO, PER DARE CERTEZZA DI REGOLE AL SETTORE DELLE COSTRUZIONI, OCCORRE UNA RIFORMA ORGANICA, CONDIVISA E DEFINITIVA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, SE NECESSARIO CON UNA NUOVA DELEGA
- PARERE AUT. VIG. SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 17/4/2008 N. 113 GARA DI PROGETTAZIONE - INDIVIDUAZIONE CORRISPETTIVO A BASE DI AFFIDAMENTO CON RIDUZIONE EX ART. 4, C.12BIS, D.L. 65/1989 CONV. L. 155/1989 – ILLEGITTIMITÀ - DETERMINA ALTERAZIONE DELL'IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO
- CORSO BREVE SULLA NORMATIVA INERENTE LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
- IL D.L. 112/2008: LA MANOVRA D'ESTATE
- IRAP LAVORATORI AUTONOMI: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- LE DEDUZIONI IRAP ED IRES CON RIFERIMENTO AL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, INTRODOTTI DALLA FINANZIARIA 2007 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATI DALLA FINANZIARIA 2008.
- ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: LA TASSAZIONE DEI PROVENTI
- EQUITALIA DECIDE SULLE MODALITÀ PER LA RATEAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI
- RASSEGNA STAMPA
- SCADENZIARIO

E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri, lo scorso 27 giugno, il terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici. Il decreto sarà trasmesso in settimana alle commissioni parlamentari che, insieme alla Conferenza unificata e al Consiglio di Stato, dovranno pronunciarsi prima dell'approvazione definitiva.

Nel testo sono state accolte diverse richieste avanzate dall'OICE, fra cui quella di ammettere i consorzi stabili di società di ingegneria a partecipare alle gare anche in raggruppamento temporaneo, aderendo anche all'indirizzo dell'Autorità che, con parere n. 64 del 28 febbraio 2008, già aveva ammesso tale possibilità. Sono state poi soppresse, rispetto alla versione entrata in Consiglio dei Ministri, le due disposizioni che avrebbero consentito ai dipendenti pubblici di ricevere corrispettivi 'a parcella piena' per lo svolgimento delle attività di verifica dei progetti e di coordinamento per l'esecuzione dei lavori.

E' stato infine accolto anche il suggerimento teso a chiarire che la riduzione del 20% a favore degli enti locali non fosse applicabile in sede di calcolo dell'importo a base di gara. Fra le ulteriori novità contenute nel decreto si segnalano:

- l'introduzione di una gara unica per la scelta del promotore-concessionario nel project financing, al posto dei tre passaggi attuali. La pubblicazione del bando da parte dell'Amministrazione riguarderà la richiesta di sviluppo di un progetto preliminare e del piano economico dell'opera. L'amministrazione, dopo aver valutato il progetto in conferenza di servizi e per l'esame Via, potrebbe formulare richieste di modifica. Se il promotore si adeguerà alle richieste otterrà la concessione altrimenti ci sarà la possibilità di affidare l'appalto fino al quinto classificato;
- l'asseverazione, sempre per quel che riguarda il project finance, dei piani economico-finanziari da parte soltanto dalle banche, eliminando quindi la possibilità che tale attività possa essere svolta anche da intermediari finanziari e società di revisione;
- l'eliminazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale per le gare sotto la soglia europea di lavori, servizi e forniture (tutte le offerte anomale e le giustificazioni dello sconto dovranno pertanto essere esaminate);
- l'eliminazione del limite dei 100.000 per l'affidamento dei lavori di manutenzione in economia;

- la qualificazione alle gare sulla base dei requisiti di fatturato, attrezzature e manodopera riferiti ai migliori cinque anni dell'ultimo decennio (non più quindi una valutazione del fatturato degli ultimi cinque anni);
- l'eliminazione del diritto di prelazione riconosciuto al promotore privato per le opere di urbanizzazione a scomputo, la gara è gestita dalla P.A;
- l'ammissione di un ribasso non superiore all'8% nel subappalto delle opere specialistiche;
- l'obbligo, per il leasing in costruendo, di avvalimento o di associazione di impresa tra società finanziaria e impresa di costruzione.

Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica

COMUNICATO STAMPA

L'OICE CHIEDE AL GOVERNO REGOLE CERTE E DEFINITIVE PER IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PIUTTOSTO CHE UN ENNESIMO DECRETO CORRETTIVO, PER DARE CERTEZZA DI REGOLE AL SETTORE DELLE COSTRUZIONI, OCCORRE UNA RIFORMA ORGANICA, CONDIVISA E DEFINITIVA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, SE NECESSARIO CON UNA NUOVA DELEGA

E' quanto ha chiesto l'architetto Braccio Oddi Baglioni, Presidente dell'Oice, l'Associazione delle società di ingegneria italiane, intervenendo ieri al Forum del Sole 24 Ore a Roma dove ha lanciato la proposta di una nuova legge delega per rimettere mano al Codice dei contratti pubblici; oggi invece le proposte Oice di emendamento al Codice sono state illustrate al Presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, Angelo Alessandri.

Il tema è di particolare attualità visto che il Preconsiglio di martedì ha esaminato lo schema di terzo decreto correttivo del Codice che dovrà essere portato al Consiglio dei Ministri di venerdì, prima che scada la delega biennale il prossimo 30 giugno; successivamente il testo sarà trasmesso per i pareri di rito alla Conferenza Stato-regioni-enti locali, al Consiglio di Stato e alle competenti Commissioni parlamentari.

Il Forum, al quale hanno partecipato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoli, il Sottosegretario allo stesso dicastero Castelli (che probabilmente avrà la delega alle grandi reti ferroviarie, forse limitatamente al nord), il "Ministro ombra" alle infrastrutture Martella, il Presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato Luigi Grillo e i rappresentanti ai massimi livelli dell'Autorità di Vigilanza, delle Ferrovie, dell'Anas, della Confindustria/Infrastrutture (Vicepresidente Trevisani), dell'Ance e dell'Agi, è stata l'occasione per dibattere sugli sviluppi normativi del settore.

Il Presidente dell'Oice, Oddi Baglioni, ha provocatoriamente proposto una nuova legge delega per "sistemare" con maggiore razionalità il Codice dei contratti pubblici, che nacque allo scadere del Governo Berlusconi nel 2006 con una certa forzatura dei tempi e scarsa consultazione delle categorie interessate. Il testo, in questi ultimi due anni è stato poi corretto con due decreti dal Governo Prodi tra difficoltà e mediazioni a causa dell'eterogeneità della coalizione e ora sta per essere nuovamente emendato con un terzo decreto correttivo, sempre in situazione di emergenza perché pressati dalla scadenza dei tempi dettati dalla originaria legge delega.

"Variamo pure il terzo decreto - ha spiegato Oddi Baglioni - ma sappiamo che ogni categoria tenterà di proporre gli emendamenti di propria competenza, con il risultato di avere un complesso normativo confuso e impreciso; piuttosto mettiamoci tutti al lavoro per sistemarlo in

modo organico, con una nuova legge delega: un'operazione che l'attuale Governo deve fare, non essendo più pressato dalle emergenze".

Dopo aver esposto a titolo d'esempio alcuni emendamenti che proporrà l'Oice al decreto correttivo, Oddi Baglioni ha segnalato anche la necessità di introdurre dei correttivi alla normativa sul "general contractor", che non è adeguata al modo di operare di questo tipo d'impresie nel mercato internazionale, tanto è vero che tale normativa ha trovato scarsissima applicazione in Italia.

Il Presidente dell'Oice, oggi, ha invece illustrato al Presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, Angelo Alessandri, nel merito le principali proposte del settore dell'ingegneria organizzata, con particolare riferimento alle tematiche legate alle procedure di gara, all'appalto integrato, alla disciplina dei consorzi stabili e all'in-house engineering.

Massimo Ajello

Direttore Generale

**PARERE AUT. VIG. SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 17/4/2008 N. 113
GARA DI PROGETTAZIONE - INDIVIDUAZIONE CORRISPETTIVO A BASE DI AFFIDAMENTO CON RIDUZIONE
EX ART. 4, C.12BIS, D.L. 65/1989 CONV. L. 155/1989 – ILLEGITTIMITÀ - DETERMINA
ALTERAZIONE DELL'IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO**

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 4 giugno 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale l'ing.chiede l'annullamento dell'avviso di affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori riguardanti "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in area PAI sui bacini montani gravanti sul centro abitato di Muravera –Opere di completamento" – corrispettivo presunto € 99.719,26 - bandito in data 25 maggio 2007, per i seguenti motivi:

- 1) non è stata individuata la procedura di affidamento;
- 2) il corrispettivo stimato posto a base dell'affidamento è stato calcolato sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. 4.4.2001 alle quali è stata applicata la riduzione del 15% ai sensi dell'art. 4, c. 12 bis, della legge n. 155/89, contrariamente a quanto previsto dalla determinazione n. 4/2007 di questa Autorità.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione Appaltante ha fatto presente che la procedura di affidamento del servizio è stata individuata al punto 5 dell'Avviso pubblico per affidamento servizio di ingegneria datato 25/05/2007 e che la stessa risulta conforme al disposto normativo di cui al d. Lgs. n. 163/2006.

Per quanto concerne la seconda motivazione, l'aver determinato il corrispettivo a base di affidamento utilizzando come riferimento il D.M. 4 aprile 2001 con una riduzione del 15% non contrasta con i riferimenti della legge n. 248/2006 né con il disposto della determinazione dell'Autorità n. 4/2007, in quanto il prezzo effettivo di affidamento verrà stabilito dal libero mercato.

Ritenuto in diritto

Per quanto riguarda la prima eccezione sollevata dall'istante, relativa all'individuazione della procedura di affidamento, non si rilevano profili di intervento, tenuto conto che il punto 5) dell'Avviso prevede che il servizio sarà affidato al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del d. Lgs. n. 163/2006,

nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 91 del medesimo disposto normativo, tenendo conto del valore tecnico e del valore economico.

In relazione al secondo rilievo sollevato nell'istanza di parere, si precisa che l'Autorità, con determinazione n. 4 del 29 marzo 2007, ha inteso fornire indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del d. Lgs n. 163/2006 e della legge n. 248/2006.

In particolare, l'Autorità ha espresso l'avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12 bis, dell'articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, in quanto la riduzione del 20% disposta dalla norma in questione non ha più rilevanza alcuna in relazione al fatto che l'importo effettivo verrà stabilito dal mercato (in sede di gara).

Nella fattispecie di cui trattasi, il calcolo del corrispettivo da porre a base dell'affidamento stesso andava quindi effettuato al lordo della riduzione del 15% applicata dalla Stazione appaltante sul corrispettivo determinato utilizzando il D.M. 4 aprile 2001.

Si deve rilevare che l'applicazione, nella determinazione del corrispettivo da porre a base dell'affidamento, della riduzione di cui alla citata legge n. 155/1989, ha comportato una alterazione in diminuzione dell'importo a base di gara, con conseguenti ricadute sulla disciplina da applicare alla procedura di affidamento in esame. Infatti, l'importo del corrispettivo al lordo della citata riduzione sarebbe verosimilmente risultato superiore a 100.000 euro e si sarebbe dovuto applicare l'articolo 91, comma 1, del d. Lgs. 163/2006, che disciplina la procedura prevista per affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore a € 100.000.

In base a quanto sopra considerato Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura di affidamento dell'incarico in esame non è conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori Il Presidente

Alessandro Botto, Luigi Giampaolino, Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21.04.2008

CORSO BREVE SULLA NORMATIVA INERENTE LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

La Commissione Libera Professione, in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli "Federico II", ha organizzato un corso breve rivolto laureandi/laureati in ingegneria sulla progettazione e realizzazione di opere pubbliche.

Il corso breve illustrerà i principali aspetti tecnico normativi connessi alla realizzazione di opere pubbliche; aspetti di interesse per coloro che si accingono a sostenere **l'esame di Stato** per il conseguimento dell'Abilitazione all'esercizio della professione.

Saranno presentate le procedure di attuazione dei programmi della Pubblica Amministrazione, dalla formazione del documento preliminare alla progettazione, al collaudo dell'opera realizzata.

In particolare si illustreranno le funzioni assunte dai diversi ruoli tecnici coinvolti nel processo, evidenziando limiti e responsabilità di ciascuno.

Conclude il corso una breve presentazione di progetti esecutivi redatti per la realizzazione di una significativa opera pubblica.

Il corso si tiene presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli.

Calendario:

la sessione estiva si è svolta nei giorni 01-02-03 luglio 2008.

la Sessione Autunnale si terrà 07-08-09-10 ottobre 2008 dalle 15.30 alle 18.30

(prenotazione entro il 29/09/08)

Prenotazione obbligatoria: presso segreteria@ordineingegnerinapoli.it specificando generalità complete, settore scientifico o area di pertinenza e sessione scelta. La partecipazione è gratuita; è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Etica professionale

PROGRAMMAZIONE ED ORGANI PROCEDURALI

Il Responsabile del Procedimento, Il documento preliminare alla progettazione

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Qualificazione e requisiti, Procedure, criteri e garanzie

LA PROGETTAZIONE COORDINATA

Il Progettista ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione – Norme Tecniche, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo

VALIDAZIONE DEL PROGETTO E REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Conferenza dei servizi, Sistemi di appalto, Bandi e gare, Il contratto d'appalto

DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei Lavori, l'ufficio di D.L., il Coordinatore della Progettazione, La contabilità dei lavori, Varianti, Riserve

COLLAUDI

Tecnico amministrativo, Statico e Tecnico funzionale degli impianti

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE

Opera edile, Opera stradale

Relatori: Prof. ing. Edoardo Benassai
Dott. ing. Roberto Castelluccio
Dott. Ing. Vittorio De Riso
Dott. ing. Sergio Gobbi
Dott. ing. Giovanni Kisslinger
Dott. ing. Roberto Castelluccio
Dott. ing. Francesco Pecorella
Prof. ing. Paolo Pizzo
Dott. arch. Salvatore Russo
Dott. ing. Gianluca Salvia

E' stato approvato il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che rappresenta il primo atto importante di indirizzo politico economico del nuovo governo Berlusconi.

Il decreto si pone per oggetto " lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria."

Di seguito una sintesi del decreto relative al campo fiscale e di interesse generale

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro (Art. 19)

A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente e con i redditi da lavoro autonomo, a particolari condizioni.

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio (Art. 22)

I contratti accessori previsti già dal 2003, ma mai entrati in vigore pienamente, vengono ridefiniti rinviando sempre a un decreto Ministeriale le modalità per i versamenti dei contributi. Per prestazioni di lavoro accessorio s'intendono le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c) dell'insegnamento privato supplementare;
- d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
- e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- f) di attività agricole di carattere stagionale;
- g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato (Art. 23)

Vengono riscritte le regole che disciplinano l'apprendistato prevedendo diverse durate. In ipotesi di apprendistato professionalizzante in azienda le regole devono essere stabilite nei contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle rappresentanze delle parti.

In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative.

Durata e rinnovo della carta d'identità' (Art. 31)

La durata della carta di identità ora è di 10 anni.

Strumenti di pagamento – Tracciabilità – (Art. 32)

Aumento da 5.000 euro a 12.500 dell'importo previsto per la tracciabilità dei pagamenti.

Abolito il divieto per i professionisti di riscuotere somme in contanti. Si ricorda che dal 1 luglio 2008 sarebbe scattato il limite di 500 euro e dal prossimo 1 luglio 2009 100 euro.

Applicabilità degli studi di settore e abolizione elenco clienti fornitori (Art. 33)

A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella G.U. entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine è fissato al 31 dicembre.

Abolito l'obbligo di invio dell'elenco clienti e fornitori.

Impresa in un giorno (Art. 38)

L'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, avrà come unico interlocutore lo Sportello Unico che si occuperà di tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva dell'impresa.

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro (Art. 39)

Semplificazioni per la tenuta dei libri paga, presenze e matricola. Viene istituito il libro unico del lavoro per dipendenti e collaboratori.

Il Ministro del lavoro ha 30 giorni di tempo dall'entrata in vigore del decreto per fissare le modalità e tempi di del registro.

Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali(Art. 40)

I documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti comunicandolo preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro.

Accesso agli elenchi dei contribuenti (Art. 42)

Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati ed è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi.

La comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.

Misure fiscali

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Settori petrolifero e del gas (Art. 81)

Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 viene prevista la corresponsione di un'imposta aggiuntiva al verificarsi di determinate condizioni legate alla quotazione e alle quantità prodotte.

Inoltre l'aliquota dell'IRES verrà applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro.

Inoltre viene previsto che per le società operanti nel settore petrolifero e per quelle obbligate all'applicazione dei principi contabili internazionali, la valutazione delle rimanenze deve essere effettuata obbligatoriamente con il metodo LIFO o secondo il metodo della media ponderata. Sul maggior valore che emerge il primo anno per effetto dell'applicazione del nuovo metodo, è dovuta una imposta sostitutiva del 16% che può essere pagata anche in tre rate.

Queste maggiori entrate assieme alle altre derivanti dall'aumento della tassazione nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente, andranno ad alimentare un fondo speciale a favore dei cittadini meno abbienti.

Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative (Art. 82)

Viene previsto che gli interessi passivi per banche e assicurazioni sono deducibili dalla base imponibile IRES e IRAP nei limiti del 96% del loro ammontare. Cambia la deducibilità della variazione della riserva sinistri e viene ridotta la deducibilità del fondo svalutazioni crediti.

Della limitazione della deducibilità si tiene conto già in sede di determinazione degli acconti.

Ai fondi d'investimento immobiliare chiusi si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi nella misura dell'1%.

La ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi passa dal 12,50% al 20%.

Inoltre si presume residente nel territorio dello stato chi possiede più del 50 per cento delle quote di tali fondi, sia direttamente che per interposta persona.

Le cooperative a mutualità prevalente che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti.

Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.

Efficienza dell'Amministrazione finanziaria (Art. 83)

Verranno eseguiti controlli sui soggetti non residenti sia dall'I.N.P.S. che l'Agenzia delle entrate.

Nel triennio 2009-2011 i controlli dell'Agenzia per la prevenzione e la lotta all'evasione devono essere potenziati di almeno il 10%:

Dovrà essere incrementato il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali mediante un costante scambio informativo.

Per l'attività di accertamento verrà impiegato lo strumento del "**redditometro**" che si basa sulla determinazione sintetica del reddito fondata sulla capacità di spesa del contribuente.

L'adesione ai verbali di constatazione da parte del contribuente comporta la riduzione delle sanzioni a metà e la possibilità di rateizzare le somme dovute.

Studi settore - In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a far corso dal 1° gennaio 2009 gli studi di verranno elaborati anche su base regionale o comunale, ove cioè sia compatibile con la metodologia di calcolo.

Gli altri interventi:

Banda larga - Art. 2. - (norma per favorire gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica)

Start up - Art. 3. - (Esenzione delle plusvalenze derivanti da partecipazioni se reinvestite a determinate condizioni)

Strumenti innovativi di investimento - Art. 4.

(Norme a favore di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione)

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese - Art. 6. - (Agevolazioni finanziarie a favore delle iniziative di imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea)

Piano Casa – Art. 11. -

Norme per superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa, a favore di

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007;
- g) immigrati regolari.

Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi.

Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico Art. 13. - (accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti)

Istruzione e ricerca - Costo dei libri scolastici - Art. 15 -

Viene previsto che i libri devono essere preferibilmente scelti tra quelli disponibili su internet e che gli studenti possono scaricarli anche gratuitamente. Vengono inoltre previsti aiuti per le famiglie.

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università Art. 16.-

Le Università pubbliche possono trasformarsi in fondazioni in esenzione di imposte.

I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante.

Progetti di ricerca di eccellenza Art. 17. - (vengono previsti incentivi a favore di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi)

Reclutamento del personale delle società pubbliche Art. 18. -

(le società che gestiscono servizi pubblici locali dovranno rispettare nuove regole per il reclutamento del personale)

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato Art. 21.-

Taglia-leggi (Semplificazioni) Art. 24.

Vengono abrogate un consistente numero di leggi considerate superate.

Taglia-oneri amministrativi Art. 25. -

La pubblica amministrazione deve ridurre i costi del 25% entro il 2012.

Taglia-enti - Art. 26. -

Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità ed altri enti minori sono soppressi.

Taglia-carta - Art. 27.-

Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% la stampa e dovranno convertire l'abbonamento alla Gazzetta da cartaceo a telematico.

Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici Art. 35. Viene demandato a un decreto da emanarsi entro il 31 marzo 2009 la semplificazione della normativa relativa alle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Certificazioni e prestazioni sanitarie Art. 37. -

Viene dato incarico al Ministero del lavoro e della Salute di individuare le norme obsolete e gli adempimenti inutili.

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro- Art. 41.-

Vengono fissati nuovi limiti orari per il lavoro notturno, straordinari ecc.

Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa- Art. 43.-

Vengono stabilite agevolazioni per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria Art. 44. -

Per il settore dell'editoria vengono emanate misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi.

Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione Art. 46. -

Vengono fissati i presupposti per le amministrazioni pubbliche per conferire incarichi a consulenti esterni.

Controlli su incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi Art. 47.-

Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni Art. 49.-

Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego.

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali Art. 58. -

Viene redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari per gli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica Art. 64. -

qualificazione dei servizi scolastici e valorizzazione professionale del personale docente e rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola;

Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili Art. 80. -

L'INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

L' Entrata in vigore è prevista il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto avvenuto il 25 giugno sul suppl.ord.n.152

L'Agenzia delle Entrate, in data 13 Giugno 2008, ha pubblicato la circolare numero 45/E, riguardante l'assoggettabilità all'Irap degli esercenti arti e professioni; con tale documento vengono fornite istruzioni agli Uffici per la gestione del contenzioso pendente, e vengono illustrate le strategie difensive da adottare nei giudizi che verranno instaurati dinanzi alle Commissioni tributarie.

Nella circolare vengono richiamate le molte prese di posizione della Corte di Cassazione.

Secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 156 del 2001, presupposto indispensabile per l'assoggettamento ad Irap degli esercenti arti e professioni consiste nello svolgimento di un'attività **autonomamente organizzata**; tale requisito deve essere valutato caso per caso.

Il requisito dell'autonoma organizzazione, secondo quanto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 3678 del 2007, viene a configurarsi tutte le volte in cui il contribuente, che ponga in essere un'attività di lavoro autonomo:

- *“sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;*
- *impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'id quod plerumque accidit costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.*

Dato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che non possa essere più sostenuto quanto indicato nella risoluzione numero 32 del 2002, secondo la quale veniva stabilito l'assoggettamento generale all'Irap di tutti i titolari di reddito di lavoro autonomo.

La valutazione inerente all'esistenza o meno dell'autonoma organizzazione, a parere dell'Agenzia delle Entrate, va effettuata in funzione dei seguenti elementi:

- **impiego, non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori**, anche nel caso in cui siano stati assunti con modalità che possono essere ricondotte ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso; non assume alcuna rilevanza la presenza di tirocinanti;
- **utilizzo di beni strumentali** che, per qualità o valore, eccedono oggettivamente le necessità minime per l'esercizio dell'attività, anche nell'ipotesi in cui non siano stati acquistati direttamente, ma forniti da terzi a qualunque titolo; assumono rilevanza anche i beni strumentali il cui costo sia stato già integralmente dedotto;
- **disponibilità di uno studio**: l'orientamento della Cassazione propende per il fatto di ritenere che sussista autonoma organizzazione nella situazione in cui il professionista disponga di uno studio.

Sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, la valutazione circa l'esistenza o meno dell'autonoma organizzazione, può essere effettuata prendendo come possibili indici i requisiti stabiliti per il regime fiscale agevolato dei "contribuenti minimi", introdotto dalla Legge Finanziaria 2008.

Agli Uffici viene data la possibilità di considerare non esistente il requisito dell'autonoma organizzazione e, di conseguenza, non procedere nel contenzioso, nelle ipotesi in cui l'esercente arti o professionisti possa essere considerato come un "contribuente minimo", indipendentemente dall'esercizio dell'opzione o meno.

I requisiti previsti per l'accesso al regime dei minimi possono essere presi in considerazione, al fine della valutazione circa la sussistenza dell'autonoma organizzazione, anche con riferimento a periodo d'imposta antecedenti all'applicazione del nuovo regime.

Anche se un soggetto non rispetta i requisiti stabiliti per i contribuenti minimi, ciò non toglie che l'autonoma organizzazione possa essere disconosciuta, in conseguenza all'emersione di altri indicatori.

Gli Uffici, nel verificare l'esistenza dell'autonoma organizzazione, sono stati invitati ad eseguire i seguenti adempimenti:

- esame delle dichiarazioni, con particolare attenzione al quadro riguardante il reddito di lavoro autonomo;
- esame dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, con particolare cura per quanto attiene i quadri concernenti il personale addetto all'attività, all'unità locale destinata all'esercizio dell'attività e ai beni strumentali;
- valutazione dei beni strumentali utilizzati dal contribuente (esame del registro dei beni ammortizzabili o, in assenza, del registro delle fatture d'acquisto o registro cronologico dei componenti di reddito e delle movimentazioni finanziarie);
- controllo dei contratti registrati e di ogni altro tipo di documentazione in loro possesso;
- ripetuta verifica dell'autonoma organizzazione con riferimento ai singoli periodi d'imposta oggetto di controversia, dato il fatto che il possesso di tale autonoma organizzazione può modificarsi nel corso del tempo, in quanto nulla vieta al professionista di variare la struttura organizzativa di cui si serve;
- richiesta di ulteriori informazioni presso l'Anagrafe tributaria; ulteriore documentazione può essere estrapolata da pregressa attività posta in essere dall'Ufficio nei confronti del soggetto interessato.

Il professionista non può comunque essere escluso dall'ambito di applicazione dell'Irap solamente per il fatto che sia eserciti un'attività riservata agli iscritti ad un albo.

Reddito d'impresa – L'Agenzia delle Entrate ha affermato che per tutte le attività d'impresa, il requisito dell'autonoma organizzazione è **intrinseco alla natura stessa** dell'attività svolta e quindi siamo sempre in presenza del presupposto impositivo idoneo a produrre valore della produzione netta tassabile.

Agenti, rappresentanti di commercio e promotori finanziari – Non è possibile assimilare gli agenti di commercio ai lavoratori autonomi ai fini Irap, in quanto l'attività da essi svolta viene ricondotta ad un'attività commerciale secondo quanto dettato dall'articolo 2195 del Codice civile e quindi per questo viene a determinarsi un reddito d'impresa.

La Corte di Cassazione, con sentenza numero 18135 del 2002, ha stabilito che i promotori finanziari non possono essere inclusi nella categoria del lavoro autonomo, in quanto l'attività da loro svolta presenta natura oggettivamente commerciale e può essere svolta o da un imprenditore o sotto le dipendenze altrui.

Le sentenze numero 13570 del 2007 e 2715 del 2008 hanno trattato il tema della forma associata della professione; tale tipologia di esercizio della professione fa ritenere la sussistenza dell'autonoma organizzazione e quindi viene riconosciuta l'assoggettabilità all'Irap dei singoli associati, in quanto si ritiene che il reddito prodotto non consegua solamente dalla professionalità di ciascun componente dello studio, ma anche dalla organizzazione associativa, costituita proprio per potenziare la produzione di ricchezza a vantaggio degli associati. In tal caso è possibile che l'associazione sia stata costituita al solo fine di mero riparto delle spese comuni e quindi la scarsità di mezzi posseduti dagli associati può permettergli di dimostrare che il reddito derivi dal solo impegno professionale dei singoli.

Gestione del contenzioso – La mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione può essere fatta valere solo nel ricorso e non può essere introdotta in giudizio in un momento successivo. Inoltre, l'onere della prova è posto a carico del contribuente; in altri termini, sarà il contribuente che deve dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione.

Condono – L'Agenzia delle Entrate ha fornito una precisazione in tema di condoni, secondo la quale il soggetto che abbia aderito ai condoni previsti dalla Legge numero 289 del 2002, non può proseguire il giudizio per il rimborso dell'Irap indebitamente versata.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 45 del 2008, ha invitato gli Uffici a rivedere ogni singolo caso rientrante nel contenzioso pendente; nel caso in cui venisse stabilita l'assenza dell'autonoma organizzazione, viene consigliato, se del caso previa esecuzione del rimborso richiesto, l'abbandono secondo le modalità di rito.

La definizione giuridica del contratto di associazione in partecipazione è contenuta nell'articolo 2549 del Codice civile: *"Con il l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto"*.

Le parti contrattuali del contratto di associazione in partecipazione sono **l'associante** e **l'associato**.

L'associante risulta essere l'unico soggetto che gestisce esclusivamente l'impresa o l'affare e risponde ai terzi delle obbligazioni contratte.

L'associato:

- non gestisce direttamente l'impresa o l'affare;
- deve effettuare l'apporto, dal quale consegue il diritto agli eventuali utili;
- ha il diritto al controllo sull'attività dell'associante;
- ha il diritto ad ottenere un rendiconto;
- ha il diritto alla restituzione dell'apporto.

Il contratto deve presentare i seguenti elementi distintivi:

- l'associante deve svolgere un'attività economica di impresa;
- l'apporto conferito dall'associato, nei confronti dell'associante, deve presentare carattere di strumentalità all'esercizio dell'impresa o dell'affare;
- la partecipazione dell'associato agli utili.

L'apporto reso dall'associato può essere:

- di lavoro;
- di capitale;
- di capitale e di lavoro (misto)

Inoltre, l'apporto dell'associato verrà computato nel patrimonio dell'impresa.

Generalmente, la quota di utile attribuita all'associato viene prevista in sede di stipula del contratto di associazione; nel caso tale dato risulti assente nel contratto, la quota di utile andrà determinata **in funzione del valore dell'apporto effettuato**.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2553 del Codice civile, l'associato **partecipa alle perdite** nella stessa misura con cui partecipa agli utili. Vigè il divieto di assunzione di perdite, da parte dell'associato, in misura superiore rispetto al valore del suo apporto; pur tuttavia, risulta possibile un **differente accordo tra le parti**.

A seguito della riforma fiscale del 2004, è stato previsto un differente trattamento fiscale dei compensi percepiti dall'associato, a seconda del fatto che l'apporto sia di puro lavoro o sia prevista anche una corresponsione di capitale.

Il regime di tassazione dei proventi corrisposti in dipendenza del contratto stipulato, varia in funzione della natura dell'apporto:

- **apporto di opere e servizi:** le remunerazioni corrisposte all'associato sono deducibili dal reddito dell'associante in base al criterio della competenza, indipendentemente dalla registrazione in contro economico e tassate integralmente in capo alla società associata;
- **apporto di capitale o di capitale e lavoro:** le remunerazioni corrisposte all'associato in partecipazione sono indeducibili (articolo 109, comma 9, lettera b) del Tuir)

Secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera f) del Tuir, gli utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione, contraddistinti da un apporto misto di capitale e lavoro, assumono la natura di **redditi di capitale**, assoggettati a tassazione in capo al percettore secondo il principio di cassa, con le medesime modalità previste per gli utili derivanti dalla partecipazione in società soggette ad Ires.

Nel caso in cui gli utili vengono percepiti nell'esercizio di impresa da una società di persone, gli stessi, secondo quanto indicato dall'articolo 59, primo comma, del Tuir, concorrono a formare il reddito di impresa del soggetto percettore nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare. La percentuale previgente era del 40 per cento, ma è stata elevata al 49,72 per cento con il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze.

L'articolo 5, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, nomina espressamente i contratti di associazione in partecipazione, prevedendo l'esclusione dall'applicazione del tributo per le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati, nel caso in cui fossero rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Nel caso in cui la prestazione fosse posta in essere da un soggetto che esercita un'altra attività di lavoro autonomo, **l'imposta sul valore aggiunto** dovrà essere applicata.

Si ricorda che l'applicazione dell'Iva deve soddisfare anche il presupposto inerente la territorialità delle prestazioni di servizi.

L'Agenzia delle Entrate, in tema di contratto di associazione in partecipazione, ha pubblicato la risoluzione numero 192/E del 12 Maggio 2008; il documento attribuisce rilevanza alla esatta individuazione della natura dell'apporto. Nel caso concreto, è stato proposto all'Agenzia delle Entrate un quesito, relativo ad un contratto di associazione; secondo la bozza del contratto, l'associato si impegnava nell'apporto di opere e servizi consistente nello svolgimento delle prestazioni necessarie per la gestione operativa del punto vendita. Inoltre, l'associato si obbligava a versare una determinata somma di denaro a titolo di corrispettivo e di rimborso degli investimenti effettuati dall'associante, investimenti finalizzati a consolidare ed accrescere le esperienze ed i successi commerciali. Di fronte a tale questione, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che trattasi comunque di un apporto di solo opere e servizi, e non di capitale, in quanto il versamento della somma sopra menzionata non trova il proprio sinallagma nell'utile che l'associante attribuirà all'associato per effetto del contratto concluso. A parere dell'Agenzia, il versamento della somma di denaro costituisce il corrispettivo per gli investimenti effettuati allo scopo di accrescere la notorietà ed il successo commerciale.

Dato che l'Agenzia scarta l'ipotesi di un apporto di capitale o misto, per la società associata, la somma di denaro erogata costituisce una spesa di natura pluriennale, che potrà essere dedotta, secondo quanto indicato dall'articolo 108, comma 3, del Tuir nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

EQUITALIA DECIDE SULLE MODALITÀ PER LA RATEAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Il Decreto Legge numero 248 del 31 Dicembre 2007, convertito con modificazioni dalla Legge numero 31 del 28 Febbraio 2008, ha modificato la disciplina della riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Equitalia S.p.A., società a partecipazione pubblica che cura la riscossione, ha emesso le direttive numero DSR/NC/2008/009 del 3 Marzo 2008 e DSR/NC/2008/012 del 27 Marzo 2008, al fine di fornire chiarimenti circa le modalità di **concessione della dilazione di pagamento (rateazione) delle somme iscritte a ruolo.**

In tale ambito si registra un ulteriore intervento di Equitalia S.p.A., con la Direttiva di Gruppo numero DSR/NC/2008/017 del 13 Maggio 2008, con la quale si intendono definire **i requisiti per individuare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà** del contribuente, condizione necessaria affinché possa essere accolta l'istanza di rateazione.

Tale ultimo documento è molto importante, in quanto vi sono racchiuse regole semplici per tutti i contribuenti; la direttiva di gruppo è stata trasmessa a tutte le società partecipate da Equitalia S.p.A., contenente istruzioni comuni di comportamento sulle regole da applicare per accogliere o meno le istanze di rateazione e quindi concedere o non le dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Gli adempimenti posti a carico del contribuente che presenta l'istanza di rateazione si differenziano in base all'importo oggetto della richiesta di dilazione:

- **inferiore a cinquemila euro:** il contribuente presenta una semplice richiesta motivata;
- **superiore a cinquemila euro:** il soggetto deve rispettare determinati parametri di accesso e le modalità di calcolo si differenziano in funzione del fatto che il richiedente sia:
 - **persone fisiche o titolari di ditte individuali** di limitate dimensioni: dovrà essere presentata la certificazione **ISEE**, vale a dire l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
 - **società:** la decisione di concedere la dilazione o meno, verrà presa in base a determinati **indici di bilancio.**

Per le istanze di rateazione, relative ad importi inferiori ad Euro 5.000,00, il numero della rate che potranno essere concesse saranno le seguenti:

- **18 rate** massimo per importi fino a 2.000,00 euro;
- **24 rate** massimo per importi da euro 2.001,00 a 3.500,00;
- **36 rate** massimo per importi da 3.501,00 a 5.000,00.

Il numero massimo delle rate individuate deve essere accordato dagli Uffici, a meno che il contribuente non richieda la dilazione del pagamento in un numero di rate inferiore.

PERSONE FISICHE

Per le persone fisiche è data possibilità di utilizzare un simulatore, presente sul sito web di Equitalia S.p.A., mediante il quale è possibile determinare il numero massimo di rate che l'Agente per la riscossione può concedere al contribuente.

Qualora l'istanza di rateazione fosse presentata da persone fisiche, titolari di ditte individuali e soggetti in regimi fiscali semplificati, avente ad oggetto somme superiori ad Euro 5.000,00, l'Agente della riscossione dovrà far riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (**ISEE**), introdotto dal Decreto Legislativo numero 109 del 31 Marzo 1998; tale indicatore rappresenta un utile strumento al fine della concessione della rateazione, in quanto utilizzato per erogazione di prestazioni "di diritto pubblico" in genere, la cui metodologia predispone una serie di classi di ISEE dell'ampiezza di cinquemila euro. L'importo che corrisponde a ciascuna di tali classi esprime la soglia di debito, vale a dire la "soglia di accesso", a partire dalla quale il soggetto non è in condizioni di onorare l'obbligazione in un'unica soluzione e quindi deve essere considerato nella situazione di temporanea obiettiva difficoltà. Nel caso in cui l'importo oggetto di istanza di rateazione è inferiore alla soglia di accesso, la richiesta non potrà essere accolta; in caso contrario, vale a dire se il debito è almeno uguale al parametro, la rateazione deve essere concessa.

L'entità del debito presa in considerazione dall'agente della riscossione è al netto di eventuali sgravi o pagamenti parziali.

Per quanto concerne la documentazione da produrre, le istruzioni stabiliscono che il contribuente dovrà presentare, necessariamente, la certificazione ISEE relativa al nucleo familiare rilasciata da un Comune, da un CAF, dall'INPS o da un'Amministrazione pubblica che eroga prestazioni sociali agevolate.

SOCIETA'

Per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria, l'esame della "temporanea difficoltà ad adempiere" prende come base di riferimento il concetto contenuto nella legge fallimentare, nell'articolo 187, e relativa alla procedura di amministrazione controllata, quando viene definita la "reversibile incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni".

Per questa tipologia di soggetti, la temporanea situazione di "obiettiva difficoltà" andrà determinata utilizzando **l'indice di liquidità**, che è dato dal rapporto tra la somma della liquidità immediata più la liquidità differita e le passività correnti:

$$\frac{\text{liquidità immediata} + \text{liquidità differita}}{\text{passività correnti}}$$

Tale indice permette di **esprimere un giudizio circa la capacità o meno dell'impresa di onorare gli impegni finanziari a breve termine** con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

Se l'indice di liquidità è uguale o maggiore di 1, la richiesta di dilazione del pagamento non può essere accolta, in quanto la situazione finanziaria del soggetto non risponde al requisito della temporanea difficoltà.

Se l'indice di liquidità è minore di 1, si deve procedere alla determinazione di un ulteriore parametro, chiamato **indice Alfa**, che è pari al rapporto tra debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100; tale calcolo permette di stabilire il numero delle rate, che sarà compreso nell'intervallo tra diciotto e settantadue.

Se Alfa è inferiore a 4, il soggetto non si trova in una situazione di temporanea difficoltà.

Se il parametro Alfa è superiore a 4, le rate saranno le seguenti:

- Alfa compreso tra 4 e 7: numero massimo di rate = 18;
- Alfa compreso tra 7 e 10: numero massimo di rate = 36;
- Alfa superiore a 10: numero massimo di rate = 72.

Il numero massimo delle rate deve essere oggetto di accordo con l'Agente della riscossione, salvo che l'impresa può sempre richiedere che la somma dovuta sia suddivisa in un numero minore di rate.

All'impresa esclusa dal beneficio viene data la possibilità di accedere ugualmente alla dilazione mediante presentazione di **idonea documentazione che dimostri la sussistenza di eventi straordinari** che condizionano temporaneamente la situazione di obiettiva difficoltà.

All'istanza di rateazione, presentata dalle società e dalle cooperative, deve essere allegato:

- prospetto contenente la determinazione degli indici di liquidità e Alfa;
- visura camerale aggiornata;
- copia dell'ultimo bilancio;
- relazione relativa allo stato patrimoniale economico.

Ecc...

La rateazione del debito può essere concessa, da parte degli Agenti della riscossione, anche nei casi in cui le richieste siano supportate da **motivi non prevedibili**, come ad esempio quando un lavoratore dipendente cessa di lavorare, oppure quando al componente del nucleo familiare viene diagnosticata una grave patologia che richiede cure costose; in questi casi risulta necessario che il soggetti presenti idonea documentazione.

La Finanziaria 2008 è intervenuta in materia, con l'articolo 1, commi 126 e 145 della Legge numero 244 del 2007, prevedendo nuove forme di garanzia del debito: da polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a **polizza fidejussoria o fidejussione bancaria** ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) e **viene aumentato il limite** oltre il quale il soggetto richiedente deve prestare idonea garanzia: da cinquanta milioni di lire, si è passati a cinquantamila euro.

Inoltre, il Decreto Legge numero 248 del 2007, a partire dal 1° Marzo 2008, il potere di concedere la rateazione delle somme iscritte a ruolo è stata **attribuita direttamente**

all'Agente della riscossione, anche nel caso in cui siano state già avviate le procedure esecutive.

Il numero massimo di rate che possono essere concesse dagli Agenti della riscossione, sono settantadue; precedentemente il numero massimo era quarantotto. Vi è stata pure la soppressione della possibilità di sospendere la riscossione a seguito di iscrizione a ruolo, al fine di assicurare con immediatezza all'Erario il pagamento dell'importo rateizzabile dall'Ufficio.

Secondo quanto disposto dall'innovato articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, l'ufficio può dare l'autorizzazione affinché sia concessa dal contribuente, oppure da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di proprietà del concedente, per una somma pari al doppio delle somme iscritte a ruolo.

Il comma terzo dell'articolo 19 sopra menzionato, prevede precise conseguenze nelle ipotesi in cui il soggetto passivo non versi la prima rata o successivamente non versi due rate:

- 1) il debitore decade in modo automatico dal beneficio della rateazione;
- 2) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto deve essere versato in un'unica soluzione in modo immediato ed automatico;
- 3) l'importo iscritto a ruolo ancora dovuto non può più essere oggetto di dilazione.

Con riferimento alle entrate "non tributarie", secondo l'articolo 26, comma 1, del Decreto Legislativo numero 46 del 26 Febbraio 1999, le disposizioni dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, si applicano alle entrate iscritte a ruolo da parte:

- delle Amministrazioni statali;
- delle Agenzie istituite dallo Stato;
- delle Autorità amministrative indipendenti;
- dagli Enti pubblici previdenziali;

a meno di diversa decisione dell'ente creditore che deve comunicarlo all'Agente della riscossione; occorre tener conto di quanto disciplinato dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 30 Maggio 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Gli altri soggetti creditori, quali Enti locali, Consorzi e Ordini professionali, le modalità per rateizzare i pagamenti delle somme possono essere disciplinate in modo diverso, ma condizioni e regole devono essere comunicate all'Agente della riscossione.

Il secondo comma dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973 è stato abrogato ad opera del Decreto Legge numero 248 del 2007; la disposizione legislativa recitava: "La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva".

A seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni legislative sopra riportate, attualmente è l'Agente della riscossione che deve verificare che il contribuente si trovi in uno stato di

temporanea situazione di obiettiva difficoltà nell'adempimento della propria obbligazione tributaria e, solamente in questa ipotesi, di procedere alla dilazione del pagamento.

La possibilità di concedere la dilazione di pagamento opera "di diritto" per le sole somme iscritte a ruolo dagli organi dello Stato, dalle Agenzie istituite dallo Stato e dagli Enti pubblici previdenziali.

Il numero delle rate, il cui limite massimo è stato portato a settantadue, sarà determinato in base alla somma che il debitore ha la possibilità di versare mensilmente, in relazione alle sue condizioni economico-finanziarie.

Lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà può essere dato da:

- cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
- stato di crisi aziendale di carattere transitorio;
- contemporanea scadenza di obbligazioni pecuniarie;
- eventi imprevedibili provocati da forza maggiore;
- temporanea carenza di liquidità finanziaria.

Ogni rata scade l'ultimo giorno di ciascun mese, secondo quanto previsto dal quarto comma, dell'articolo 19, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973.

Successivamente alla presentazione dell'istanza di rateazione si apre un procedimento, il quale **deve concludersi con un provvedimento espresso**, sia esso di accoglimento o di diniego.

Il documento deve essere motivato e trasmesso in ogni caso al debitore.

Nel caso in cui l'istanza di rateazione venga accolta, tra la data di comunicazione dell'accoglimento e la scadenza della prima rata, decorrano almeno otto giorni; al provvedimento di accoglimento, l'Agente della riscossione dovrà allegato il piano di ammortamento.

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateazione costituisce un atto impugnabile.

Secondo quanto stabilito nella Direttiva DSR/NC/2008/013, le domande di rateazione presentate dai soggetti agli Agenti della riscossione non sono soggette all'imposta di bollo.

RASSEGNA STAMPA

Alcune delle notizie di interesse pubblicate sui quotidiani economici di questi giorni:

ACCERTAMENTO	Notizia del: 3 Giugno 2008	Fonte: Il Sole 24 Ore
Dai professionisti più dati per rivedere gli studi di settore		
La circolare numero 44, emessa a cura dell'Agenzia delle Entrate in data 29 Maggio 2008, tratta il tema degli studi di settore; in particolare, viene fatto notare l'inserimento, negli studi dei professionisti diventati definitivi, del quadro Z "Dati complementari". Questo quadro è volto al reperimento di informazioni utili alla futura evoluzione degli studi relativi alle attività svolte dai professionisti.		

RISCOSSIONE	Notizia del: 4 Giugno 2008	Fonte: Il Sole 24 Ore
Rate, vie d'uscita anti-anomalie		
A partire dalla giornata di ieri, 3 Giugno 2008, è disponibile sul sito www.equitaliaonline.it un simulatore, che permette al contribuente di calcolare il numero di rate con le quali può dilazionare la somma iscritta nella cartella di pagamento. Attualmente, tale possibilità di calcolo è concessa solo per le persone fisiche e per le ditte individuali in regime fiscale semplificato. L'esito del simulatore non è vincolante, in quanto il contribuente ha la possibilità di dimostrare di rientrare in una particolare situazione, che può indurre il concessionario della riscossione a concedere ugualmente la rateazione della somma a debito.		

ACCERTAMENTO	Notizia del: 5 Giugno 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
Sugli studi 81mila lettere: il magazzino è sotto tiro		
Nella giornata di ieri, 4 Giugno 2008, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'invio di circa 81mila segnalazioni ai contribuenti che presentano anomalie, la principale delle quali riguarda la gestione del magazzino. Circa 10mila comunicazioni riguardano irregolarità legate al valore dei beni strumentali, che nella maggior parte dei casi segnalati viene omesso.		

IL DECRETO LEGGE DI NAPOLI	Notizia del: 6 Giugno 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
Ici abrogata, rimborsi d'ufficio		
In data 5 Giugno 2008, la direzione per il federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze ha diffuso la risoluzione numero 12, con la quale viene stabilito che l'esenzione Ici non riguarda gli immobili dei cittadini italiani residenti all'estero. Il taglio dell'Ici viene previsto anche in tutte le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale stabilite dai regolamenti comunali. Il rimborso dell'Ici già versata, per la quale è stata prevista l'abrogazione, avviene d'ufficio; in altri termini, il contribuente non deve presentare alcuna istanza di rimborso.		

CASSAZIONE	Notizia del: 9 Giugno 2008	Fonte: Il Sole 24 Ore
Fatture false, "pena" doppia		
La Corte di Cassazione, con sentenza numero 12905 del 2008, ha stabilito che, a seguito di attività di accertamento, l'Agenzia delle Entrate può limitarsi a riprendere a tassazione solamente i costi considerati fittizi, senza dover procedere all'abbattimento del reddito per la corrispondente parte di ricavi anch'essi ritenuti falsi.		

DICHIARAZIONI 2008	Notizia del: 10 Giugno 2008	Fonte: Il Sole 24 Ore
Per il cuneo fiscale acconto a effetto variabile		
<p>Secondo la circolare numero 39 del 2008, emessa a cura di Assonime, nella determinazione dell'acconto Irap, secondo il metodo storico, le deduzioni per cuneo fiscale non prevedono il ragguglio temporale; se, invece, si utilizza il metodo previsionale, dovrà essere applicata la deduzione ridotta ad Euro 4.600,00, e dovrà essere utilizzata la minore aliquota in vigore dal 2008.</p>		

FISCO E IMMOBILI	Notizia del: 11 Giugno 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
Esenzione dall'Ici per la prima casa abitata		
<p>Il Decreto Legge numero 93 del 2008 ha disposto l'esenzione dal versamento dell'Ici con riferimento all'unità immobiliare posseduta e utilizzata come abitazione principale dal contribuente. Il soggetto che vive in un immobile in affitto e possiede un'unità immobiliare tenuta a disposizione, su quest'ultima sarà tenuto al versamento dell'imposta comunale sugli immobili.</p>		

DICHIARAZIONI	Notizia del: 12 Giugno 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
Il Fisco avvisa gli intermediari		
<p>L'Agenzia delle Entrate ha inviato agli intermediari circa 135mila comunicazioni, relative a casi anomali rilevati nelle dichiarazioni 2007, relative al periodo d'imposta 2006. Le anomalie riguardano: la gestione del magazzino; i beni strumentali; dati indicati negli studi di settore diversi da quelli dichiarati nel modello Unico; la mancata indicazione di dati fondamentali; l'indicazione di cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore per tre periodi d'imposta consecutivi.</p>		

I RECUPERI	Notizia del: 16 Giugno 2008	Fonte: Il Sole 24 Ore
Somme da recuperare con un'integrativa a favore		
<p>I soggetti che vogliono recuperare i costi auto del 2006, non dedotti a causa di una originaria interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, devono presentare una dichiarazione integrativa di Unico 2007. Tale soluzione è stata enunciata dall'Agenzia delle Entrate durante una videoconferenza del 5 Giugno 2008.</p>		

IMPOSTE CONTESE	Notizia del: 17 Giugno 2008	Fonte: Il Sole 24 Ore
Lo studio paga sempre l'Irap		
<p>Secondo quanto dettato dalla circolare numero 45/E dell'Agenzia delle Entrate, nel campo di applicazione dell'Irap rientrerebbero gli agenti di commercio, i promotori finanziari e gli studi associati di professionisti; pur tuttavia, la netta posizione assunta dall'Agenzia non sembra supportata dalle pronunce della Corte di Cassazione in materia.</p>		

I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE	Notizia del: 18 Giugno 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
Prova contraria sull'extra-mutuo		
<p>L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in tema di mutui relativi a compravendite immobiliari, con la risoluzione numero 248/E, secondo la quale il venditore ha la possibilità di provare, mediante l'esibizione di idonea documentazione, le modalità di utilizzo dell'eccedenza del mutuo sottoscritto dall'acquirente rispetto al prezzo di acquisto; in tal modo il venditore evita la presunzione relativa secondo cui ci si troverebbe di fronte ad importi utilizzati per pagamenti in nero.</p>		

ADEMPIMENTI	Notizia del: 19 Giugno 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
Enti di comodo, corsa agli interpelli		
<p>La proroga della scadenza del modello Unico 2008 al 30 Settembre 2008, ha determinato uno slittamento del termine per la presentazione delle istanze di disapplicazione della disciplina delle società di comodo a martedì 2 Luglio; tale termine permette di ottenere una risposta prima di presentare la dichiarazione dei redditi.</p>		

ACCERTAMENTO	Notizia del: 24 Giugno 2008	Fonte: Il Sole 24 Ore
La lente sui redditi-zero		
<p>Il decreto legge sul piano straordinario triennale prevede l'effettuazione di accertamenti sintetici, da parte del Fisco, per coloro che dichiarano redditi irrisori e che contestualmente presentano un tenore di vita in netto contrasto con ciò che risulta all'Amministrazione finanziaria.</p>		

DALLE ENTRATE	Notizia del: 25 Giugno 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
Nessuna sanzione se Unico corregge i dati Iva di febbraio		
<p>La risoluzione numero 262/E, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate in data 24 Giugno 2008, riguarda i nuovi codici attività Ateco 2007; secondo quanto riportato nel documento, non verrà irrogata alcuna sanzione se nella comunicazione dati Iva è stato inserito un codice attività sbagliato, ma esso è stato indicato in modo corretto in Unico 2008, nella dichiarazione annuale Iva 2008 o nella prima dichiarazione di variazione dati.</p>		

CONVENZIONI ABI - GOVERNO	Notizia del: 26 Giugno 2008	Fonte: Il Sole 24Ore
Mutui, al via gli sconti di rata		
<p>Due giorni fa l'Abi ed il ministero dell'Economia hanno sottoscritto una convenzione relativa alla rinegoziazione dei mutui per la prima casa a tasso variabile. Interessati a tale operazione sono i soggetti che hanno contratto un mutuo a tasso variabile in data antecedente al 29 Maggio 2008. Entro il 29 Agosto 2008, le banche dovranno inviare ai clienti interessati la proposta di rinegoziazione, contenente i termini dell'offerta. Il mutuatario avrà a disposizione tre mesi di tempo per decidere se optare, o meno, per la rinegoziazione.</p>		

SCADENZARIO

Segnaliamo alcune delle prossime scadenze fiscali e previdenziali.

DICHIARAZIONI	Modello 770/2008 Semplificato
GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2008 (PROROGATA DAL D.L. NUMERO 97 DEL 2008)	Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica, all'Amministrazione finanziaria, della dichiarazione dei sostituti d'imposta che presentano il Modello 770 Semplificato.

DICHIARAZIONI	Modello 730/2008
GIOVEDÌ 10 LUGLIO 2008	I Caf ed i professionisti abilitati devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate il modello 730.

MODELLO UNICO 2008	Società di persone
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2008	Entro tale data devono essere eseguiti i versamenti da dichiarazione dei redditi, Unico 2008, con maggiorazione dello 0,40 per cento,

MODELLO UNICO 2008	Soggetti Ires
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2008	Versamento, con maggiorazione dello 0,40 per cento, del saldo 2007 e acconto 2008 per quanto concerne l'Ires e l'Irap, per i soggetti che presentano una coincidenza dell'esercizio con l'anno solare e che hanno approvato il bilancio nei termini ordinari. Entro tale data può essere versato il saldo Iva 2007, se non si è provveduto alla scadenza naturale.

MODELLO UNICO 2008	Persone fisiche
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2008	Ultimo giorno utile per versare le imposte da dichiarazione dei redditi, Modello Unico 2008.

CAMERA DI COMMERCIO	Diritto annuale
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2008	Entro tale data deve essere versato il diritto annuale camerale, con maggiorazione dello 0,40 per cento.

IRPEF	Ritenute redditi lavoro dipendente
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2008	Pagamento delle ritenute riguardanti i redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese di Giugno 2008.

IRPEF	Altre ritenute alla fonte
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2008	Entro tale termine devono essere versate le ritenute, operate nel mese di Giugno 2008, relative a redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione.

IRPEF	Addizionale regionale e comunale
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2008	Le quote dell'addizionale regionale e comunale all'Irpef, trattenute sui redditi di lavoro dipendente e di pensione, devono essere versate entro tale data.

CONDOMINI	Ritenute
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2008	Versamento delle ritenute del 4 per cento per prestazioni riguardanti contratti d'appalto di opere o servizi.

IVA	Liquidazione mensile
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2008	Liquidazione e versamento dell'eventuale imposta a debito relativa al mese di Giugno 2008.

IVA	Comunicazioni dichiarazioni d'intento
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2008	I dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di Giugno, devono essere trasmessi, secondo modalità telematiche, all'Amministrazione finanziaria.

INPS	Gestione Separata
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2008	I committenti e gli associanti versano i contributi previdenziali sui compensi corrisposti nel mese di Giugno 2008.

INPS	Contributi mensili
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2008	I datori di lavoro versano all'Inps i contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, riguardanti le retribuzioni maturate nel mese di Giugno 2008.

ENPALS	Contributi mensili
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2008	Entro tale data devono essere versati i contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo.

INPGI	Contributi
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2008	Con riferimento alle retribuzioni maturate nel mese di Giugno 2008, vanno versati i contributi previdenziali dei giornalisti professionisti.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	Imprenditori agricoli
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2008	Entro tale data deve essere versata la prima rata 2008 dei contributi previdenziali agricoli.

IVA COMUNITARIA	Elenchi Intrastat mensili
LUNEDÌ 21 LUGLIO 2008	Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	Contributi trimestrali dirigenti di aziende
LUNEDÌ 21 LUGLIO 2008	Con riferimento alle retribuzioni maturate nel trimestre aprile-giugno 2008, devono essere versati i contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali.

ENPALS	Denuncia mensile
VENERDÌ 25 LUGLIO 2008	Entro tale termine deve essere presentata la denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo.

DICHIARAZIONI	Modello 730
GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2008	Sulla retribuzione corrisposta nel mese, devono essere eseguite le operazioni di conguaglio degli importi

	indicati nel prospetto di liquidazione, Modello 730-3 o dal Modello 730-4.
--	--

IVA COMUNITARIA	Elenchi Intrastat trimestrali
GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2008	Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione.

INPS	Modello DM10/2
GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2008	Entro tale data deve essere presentata la denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti.

INPS	Denuncia Emens
GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2008	La denuncia delle retribuzioni e dei compensi erogati nel mese di Giugno 2008 a dipendenti e lavoratori assimilati, deve essere trasmessa, secondo modalità telematiche, all'Inps.

INPS	Denuncia trimestrale lavoratori agricoli
GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2008	Scade oggi il termine per la presentazione della denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli.

IVA	Rimborso/compensazione trimestrale
GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2008	Ultimo giorno utile per la richiesta di rimborso/compensazione dell'Iva a credito relativa al trimestre precedente.

DICHIARAZIONI	Modello 770/2008 Ordinario
GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2008	Entro tale data deve essere inviato, all'Amministrazione finanziaria, la dichiarazione dei sostituti d'imposti, Modello 770 ordinario, in forma autonoma.